

COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO — ARTIGIANATO
— COMMERCIO CON L'ESTERO

45.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 24 LUGLIO 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAMMI

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		FIORET, <i>Relatore</i>	466
Norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica (<i>Modificato dalla X Commissione permanente del Senato</i>) (3634-B)	460	NICCOLI	467
PRESIDENTE	460, 461, 462, 463, 464	SENESE, <i>Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero</i>	467, 468
ALESI	460	SERVADEI	466
BERNARDI, <i>Relatore</i>	460	Disegno e proposte di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):	
DONAT-CATTIN, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>	460, 463, 464	Credito agevolato al commercio (<i>Testo unificato modificato dalla VI Commissione permanente del Senato</i>) (1288 - 795 - 1266 - 1578 - 2227 - 2243 - 2279 - 2309 - 2311 - 2370 - 2377 - 2386 - 2644 - 2680 - 2681 - 2770 - 3258-B)	469
MASCHIELLA	460, 463, 464	PRESIDENTE	469
MILANI	462	FIORET, <i>Relatore</i>	469
Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		CRISTOFORI, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	469
ALIVERTI ed altri: Modifiche all'articolo 14 e all'articolo 15 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, recante disposizioni per la disciplina dei prezzi (3244)	464	Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
PRESIDENTE	464, 465, 466	LAFORGIA ed altri: Proroga della durata in carica delle commissioni per l'artigianato (3885)	473
ALIVERTI	465	PRESIDENTE	473, 474, 475
CRISTOFORI, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	465	BRINI	474
ERMINERO, <i>Relatore ff.</i>	464, 466	CRISTOFORI, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	474, 475
MILANI	465, 466	LAFORGIA, <i>Relatore</i>	474, 475
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		MILANI	475
Istituzione del ruolo del personale di dattilografia del Ministero del commercio con l'estero (<i>Parere della I e della V Commissione</i>) (3758)	466	SERVADEI	475
PRESIDENTE	466, 467, 468	Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	475

La seduta comincia alle 10,30.

ERMINERO, *Segretario f.f.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica (Modificato dalla X Commissione permanente del Senato) (3634-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica », già approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 10 luglio 1975 e modificato dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta del 17 luglio 1975.

Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire l'onorevole Bernardi.

BERNARDI, *Relatore*. La mia relazione sarà telegrafica, in quanto il disegno di legge in discussione è tornato sostanzialmente uguale nella nostra Commissione dopo l'esame del Senato.

All'articolo 1 si è voluto aggiungere la specificazione delle province autonome di Bolzano e di Trento; all'articolo 4 è stata fatta una giusta precisazione linguistica tendente a modificare la parola « ministero » con « ministro »; all'articolo 15, là dove si parla delle opere di urbanizzazione secondaria che gravano sul comune, si è voluta aggiungere una ulteriore specificazione riguardante la costruzione di centrali termiche di qualsiasi tipo e di centrali idroelettriche di accumulazione mediante pompaggio. Una modifica sostanziale è quella apportata all'articolo 22 col quale vengono cambiati i termini per la costruzione.

Queste sono le modifiche alle quali il relatore si dichiara favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

MASCHIELLA. Devo lamentare il fatto che sia stato introdotto, nell'ambito delle disposizioni transitorie, l'articolo 22; ancora una volta si è seguita la prassi di introdurre surret-

tiziamente delle modifiche all'ultimo momento, senza che l'altro ramo del Parlamento abbia avuto la possibilità di discuterla a fondo e di vagliarla. E' questa una prassi che va necessariamente eliminata. A mio giudizio, questa nuova norma, anziché abbreviare i tempi, li fa scivolare notevolmente. Non sono, inoltre, d'accordo sul fatto che siano state specificamente indicate le zone comprese nella fascia costiera laziale ed, in particolare, la zona del comune di Tarquinia. Questo riapre tutto il problema; ci impedisce di raggiungere l'obiettivo immediato. È un'imprudenza che non facilita nulla, anzi rende tutto più difficile, producendo l'effetto contrario di prolungare quei tempi che si volevano accorciare. Sono convinto che anche la questione del Molise, ad esempio, non potrà risolversi in questi termini. Forse era meglio lasciare un'indicazione generica, così come è stato fatto per le altre quattro centrali previste dallo stesso articolo 22.

Sono insomma dell'opinione che forse se avessimo ragionato più a lungo, probabilmente saremmo riusciti a convincere il ministro e i suoi esperti.

ALESI. Già si è discusso molto a lungo sulla necessità di accelerare i tempi per la costruzione di queste otto centrali nucleari e avevamo concordato tutti su ciò che ci aveva detto il ministro. Qui si tratta, in fondo, per questo primo gruppo di centrali di abbreviare i termini per tutte le procedure previste e per il parere della commissione consultiva interregionale. Per ciò che concerne l'indicazione della fascia costiera, prevista nel primo comma dell'articolo 22, mi sembra che sia un bene che essa sia così estesa. Quindi, mi permetta l'onorevole Maschiella, io vedo in questo articolo aggiuntivo soltanto una abbreviazione dei termini, così come avevamo auspicato tutti e per questo mi dichiaro favorevole.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione nelle linee generali.

DONAT-CATTIN, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Bisogna tenere conto che noi abbiamo lavorato al Senato sulla base di un emendamento del gruppo comunista, che era stato presentato prima di quello del Governo. Il testo dei primi due commi, infatti, è quello dell'emendamento

comunista. L'articolo aggiuntivo, votato al Senato, ha lo scopo di accelerare i tempi, perché avevamo constatato — in un incontro con le organizzazioni sindacali — che i primi ordinativi sarebbero potuti intervenire soltanto dopo 3-4 mesi e che quindi i tempi per dare gli ordini sono limitati. Sulla base di questo incontro avevamo predisposto un emendamento che non è stato più presentato, perché, andando al Senato, abbiamo trovato molti emendamenti del gruppo comunista. Su uno di questi abbiamo lavorato, modificando alcuni punti, ma lasciando inalterati il primo e il secondo comma. Devo fare anche presente che, prima di affrontare la discussione al Senato, m'incontrai con il senatore Colajanni, al quale feci presente questi inconvenienti ed egli si disse favorevole a quanto andavo dicendo.

Gli inconvenienti che produrrebbe la mancanza di questo articolo aggiuntivo sono facilmente intuibili: dal punto di vista dell'industria elettromeccanica, ciò significherebbe spostare di parecchio tempo la possibilità di ordinativi. Che cosa dice in pratica l'articolo 22? In primo luogo inserisce nel disegno di legge la questione delle centrali elettronucleari dell'alto Lazio — così come deliberato dal CIPE, d'intesa con la commissione consultiva interregionale — e dà l'indicazione di una fascia costiera, con la determinazione delle due località, come previsto dallo stesso provvedimento in discussione. In secondo luogo, affronta il problema del Molise, per cui non essendosi ancora pronunciata la commissione consultiva interregionale, stabilisce dei termini brevi per questa pronuncia. In terzo luogo si annunciano altre quattro centrali elettronucleari — tenendo conto del fatto che tanto nel Piemonte orientale, quanto nella Lombardia, c'è un orientamento favorevole degli enti locali alla costruzione di centrali nucleari — e si accorciano per queste i tempi per la loro definizione.

Poiché per queste quattro zone i lavori di sondaggio sono in una fase avanzata, abbiamo calcolato i tempi in modo da consentire un avviamento degli ordinativi verso l'industria elettromeccanica. Purtroppo, anche facendo ciò, si potranno avere ordinativi solo tre mesi dopo l'approvazione di questo disegno di legge; dico « purtroppo », perché gravi sono le preoccupazioni per questo settore produttivo. Bisogna infatti anche tenere presente, che per quel che riguarda quelle centrali convenzionali, che possono essere rapidamente avviate, le industrie possono far fronte agli

ordinativi, non aumentando il lavoro, ma smobilitando il magazzino. Noi stiamo insistendo perché si aumenti il lavoro, ma vi sono difficoltà, perché le aziende sono oberate dall'alto tasso del denaro che viene immobilizzato nel magazzino.

Io, per carità, non mi sottraggo alle responsabilità rispetto a ciò che avevamo deciso, ma devo dire che l'articolo 22, come primo atto all'interno della Commissione del Senato, viene dal gruppo comunista, sul testo del quale abbiamo lavorato, aggiungendo quelle specificazioni che ritenevamo utili per un buon funzionamento della legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

La localizzazione, l'autorizzazione e il nulla osta alla costruzione delle centrali elettronucleari dell'ENEL sono disciplinate dagli articoli seguenti, fatti salvi i poteri delle regioni a statuto speciale.

La X Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

La localizzazione, l'autorizzazione e il nulla osta alla costruzione delle centrali elettronucleari dell'ENEL sono disciplinate dagli articoli seguenti, fatti salvi i poteri delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Bolzano e di Trento.

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 2 e 3 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'ultimo comma dell'articolo 4 nel seguente testo:

Il predetto parere del CNEN deve essere trasmesso al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e alle regioni interessate entro otto mesi dalla ricezione del rapporto con documentazione completa di cui ai precedenti commi.

La X Commissione del Senato lo ha così modificato:

Il predetto parere del CNEN deve essere trasmesso al ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e alle regioni interessate entro otto mesi dalla ricezione del rapporto con documentazione di cui ai precedenti commi.

Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 4 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato il primo comma dell'articolo 5 nel seguente testo:

A seguito della localizzazione della centrale ai sensi del precedente articolo, l'ENEL presenta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il progetto di massima dell'impianto e della relativa rete di trasporto ad alta tensione, corredati da adeguata documentazione tecnica e dal piano delle infrastrutture di competenza dell'ente.

La X Commissione del Senato lo ha così modificato:

A seguito della localizzazione della centrale ai sensi del precedente articolo, l'ENEL presenta al ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il progetto di massima dell'impianto e della relativa rete di trasporto ad alta tensione, corredati da adeguata documentazione tecnica e dal piano delle infrastrutture di competenza dell'ente.

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 5, nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 6, 7 e 8 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato il primo comma dell'articolo 9 nel seguente testo:

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, salvo parere contrario del ministro della sanità, con i decreti previsti nel precedente articolo 7, può autorizzare l'ENEL, per periodi limitati di tempo, a impiegare carboni da vapore con zolfo fino al 2 per cento, tenendo conto delle condizioni di mercato.

La X Commissione del Senato lo ha così modificato:

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, salvo parere contrario del ministro della sanità, con i decreti previsti nel precedente articolo 8, può autorizzare l'ENEL, per periodi limitati di tempo, a impiegare carboni da vapore con zolfo fino al 2 per cento, tenendo conto delle condizioni di mercato.

MILANI. A nome del gruppo comunista dichiaro il nostro voto contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 9 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato il primo comma dell'articolo 15 nel seguente testo:

Per le opere di urbanizzazione secondaria che il comune deve eseguire in relazione alla costruzione di centrali termiche di qualsiasi tipo, l'ENEL è tenuto a corrispondere, in sostituzione degli obblighi previsti dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, al comune nel cui territorio deve essere installato l'impianto, un contributo di lire 2.200 per chilowattore di potenza nominale dell'impianto stesso.

La X Commissione del Senato lo ha così modificato:

Per le opere di urbanizzazione secondaria che il comune deve eseguire in relazione alla costruzione di centrali termiche di qualsiasi tipo e di centrali idroelettriche di accumulazione mediante pompaggio, l'ENEL è tenuto a corrispondere, in sostituzione degli obblighi previsti dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, al comune nel cui territorio deve essere installato l'impianto, un contributo di lire 2.200 per chilowatt di potenza nominale dell'impianto stesso.

MILANI. Il gruppo comunista dichiara di astenersi dalla votazione.

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 LUGLIO 1975

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 15 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 16, 17, 18 e 19 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 20 nel seguente testo:

ART. 20.

L'ultimo comma del precedente articolo 2 si applica anche alle centrali termiche convenzionali dell'ENEL. Alle medesime centrali si applica inoltre il penultimo comma del precedente articolo 4 nel caso in cui i comuni non abbiano osservato nei termini prescritti le disposizioni del quinto e sesto comma dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 880.

La X Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 20.

L'ultimo comma del precedente articolo 2 si applica anche alle centrali termiche convenzionali dell'ENEL.

Alle medesime centrali si applica inoltre il penultimo comma del precedente articolo 4 nel caso in cui i comuni non abbiano osservato nei termini prescritti le disposizioni del quinto e sesto comma dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 880.

Pongo in votazione l'articolo 20 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

L'articolo 21 non è stato modificato.

La X Commissione del Senato ha aggiunto il seguente articolo:

ART. 22.

Per le centrali elettronucleari dell'alto Lazio, di cui alla delibera del CIPE, d'intesa con la commissione consultiva interregionale, del 26 giugno 1974, la relativa area è individuata nella fascia costiera compresa tra le località Pian di Spille - comune di Tarquinia - e Pian dei Gangani - comune di Montalto di Castro -.

Per le centrali elettronucleari del Molise di cui alla delibera CIPE del 21 dicembre 1973, il parere della Commissione consultiva interregionale deve essere espresso entro 30 giorni dalla promulgazione della presente legge.

Per ulteriori 4 centrali elettronucleari il CIPE, d'intesa con la commissione consultiva interregionale determina le regioni interessate, a norma del precedente articolo 2, comma primo, entro 30 giorni dalla promulgazione della presente legge.

Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 2 è ridotto per le centrali previste nei precedenti commi secondo e terzo da 5 mesi a 60 giorni.

Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 3, il rapporto di cui al primo comma dell'articolo 4 deve essere trasmesso dall'ENEL al ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alle regioni interessate ed al CNEN, nei seguenti termini: per le centrali elettronucleari dell'alto Lazio, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge; per le centrali elettronucleari del Molise e per quelle di cui al precedente terzo comma, rispettivamente, entro due e sei mesi dall'indicazione, da parte delle regioni interessate, al ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel termine previsto nel comma precedente, delle aeree di cui all'articolo 2, secondo comma, della presente legge.

Ai fini del provvedimento di localizzazione di cui al precedente articolo 4, i termini previsti nel terzo e quinto comma dell'articolo stesso sono ridotti della metà.

MASCHIELLA. Mi pare che nella conclusione del suo intervento ella, onorevole ministro, abbia sostenuto la necessità di spostamento a Pian dei Gangani.

DONAT-CATTIN, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Noi siamo disposti a seguire gli accordi politici, ma non ci devono essere delle evidenti contraddizioni di carattere tecnico. Se l'ENEL ci dice che una cosa non è realizzabile, noi non possiamo sostituirci all'organo tecnico.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 22 del Senato.

(È approvato).

L'articolo 22, ora 23 nel testo del Senato, non è stato modificato.

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 LUGLIO 1975

Il relatore onorevole Bernardi e gli onorevoli Milani, Aliverti e Servadei hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione industria,

nell'approvare il disegno di legge n. 3634-B recante norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica, invita il Governo

a far sì che i programmi pluriennali dell'ENEL consentano di mantenere la centrale termoelettrica di Vado Ligure e Quiliano nelle sue attuali dimensioni (quattro gruppi da 320 megawatt ciascuno e di eliminare i disagi che già attualmente derivano alla popolazione dal funzionamento della centrale a causa della sua ubicazione eccessivamente ravvicinata al centro abitato ».
(0/3634-B/1/12)

DONAT-CATTIN, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Già al Senato avevo pregato i presentatori di un ordine del giorno analogo, di non insistere nella votazione. Noi abbiamo già assicurato che ci incontreremo con le rappresentanze di Vado, anche perché si cerca di trovare una diversa soluzione nel mantenimento dei livelli di potenza che si sarebbero raggiunti se la centrale di Vado fosse stata completata.

Devo fare, però, presente che, se si cominciano a votare ordini del giorno nei quali si invita a disattendere le disposizioni di legge, nel giro di pochi mesi si verificherà una situazione di caos, perché si tenderà a risolvere analogamente situazioni simili. Per la verità, la situazione di Vado è alquanto particolare data la ristrettezza dell'area e, in questo senso, merita una attenzione speciale.

MASCHIELLA. La centrale di Vado Ligure si trova in una situazione ottimale: raggiunge, infatti, i 1200 megawatt e, quindi, pensare di accrescere la sua potenza, è già un atto che va al di là delle norme che sono state sinora seguite. Penso che non ci siano grandi difficoltà per noi di fare un atto, come Parlamento, al di là di quello che è il compito del ministro, atto che il ministro può accogliere come raccomandazione, salvo, naturalmente, il suo diritto-dovere di agire per dare alla popolazione di Vado una certa sicurezza e all'ENEL una indicazione sulla base della volontà espressa dal Parlamento.

DONAT-CATTIN, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Dichiaro di accettare, dopo queste precisazioni, l'ordine del giorno come raccomandazione.

BERNARDI, *Relatore*. Non insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge Aliverti ed altri: Modifiche all'articolo 14 e all'articolo 15 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, recante disposizioni per la disciplina dei prezzi (3244).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Aliverti, Allegri, Caroli, Erminero, Riccio Stefano, Sangalli e Castelli: « Modifiche all'articolo 14 e all'articolo 15 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, recante disposizioni per la disciplina dei prezzi ».

Prego l'onorevole Erminero di sostituirsi al relatore onorevole Caroli che non è potuto intervenire alla seduta odierna.

ERMINERO, *Relatore f.f.* La relazione è già stata svolta nel momento in cui abbiamo richiesto la sede legislativa; non credo, quindi, che ci sia bisogno di ripetere le argomentazioni che allora furono portate. Si tratta della sostituzione degli articoli 14 e 15 della legge 12 luglio 1961, n. 603, al fine di modificare l'entità dell'ammenda e di togliere l'obbligatorietà del mandato di cattura, cioè stabilire misure più eque nei confronti delle categorie commerciali che sono state quelle maggiormente danneggiate dall'azione di controllo dei prezzi, mentre ad esse erano richiesti i maggiori sacrifici.

La Commissione giustizia ha espresso parere contrario sulla proposta di legge poiché l'articolo 1 reca una derubricazione di reati che essa non condivide. Osserva peraltro che l'articolo 2 meriterebbe un giudizio positivo, non sembrando giustificata, nella specie, la deroga ai principi generali sulla emissione del mandato di cattura. In sede di incontro informale si

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 LUGLIO 1975

era modificato l'articolo 1 recependo alcune osservazioni proposte dai colleghi Servadei e Milani tese a minimizzare il reato nelle sue forme meno gravi, lasciando inalterata la quantificazione del fenomeno per i reati più gravi. Se noi lasciamo inalterato l'articolo 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, resterebbe solo l'efficacia dell'articolo 2 col quale, in sostanza, si toglie la obbligatorietà dell'emissione del mandato di cattura.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

MILANI. Concordo con il parere della Commissione giustizia, tuttavia vorrei far presente che l'indirizzo comune è stato quello di far sì che fosse irripetibile l'esperienza fatta all'epoca del blocco dei prezzi quando, applicandosi il decreto del Capo provvisorio dello Stato, veniva obbligatoriamente emesso il mandato di cattura anche per piccoli reati. Quindi ribadisco il mio parere positivo sul giudizio espresso dalla IV Commissione giustizia per il mantenimento dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 896 (il che comporterebbe, di conseguenza, la soppressione dell'articolo 1 della proposta di legge in discussione) e dunque per la non depenalizzazione delle misure ivi previste; d'altra parte a mio avviso accoglieremmo, sostanzialmente, l'opinione di detta Commissione anche per quanto riguarda l'articolo 15, prevedendo il mandato di cattura solo per i casi di particolare gravità.

ALIVERTI. Non ho motivi di contrarietà nell'accettare la proposta fatta dal collega Milani. Però, devo rilevare che il parere espresso dalla Commissione giustizia è limitativo dello spirito informatore della proposta di legge firmata da me insieme con altri colleghi. Esso comunque può essere condiviso soprattutto per il fatto che in questo momento non esistono più motivi eccezionali, di particolare gravità, in forza dei quali si renderebbe obbligatoria l'emissione del mandato di cattura.

Date le due premesse da cui parte il parere della IV Commissione — deroga ai principi generali e venir meno delle condizioni di particolare gravità che hanno origine nel decreto legislativo n. 896 — si ha come conseguenza il venir meno della necessità dell'emissione del mandato di

cattura anche per i reati di particolare gravità, i quali, invece, rientreranno nell'ambito della procedura normale per cui la magistratura decide di volta in volta. Ritengo quindi che il parere della Commissione giustizia debba essere accettato nella sua interezza e, come proponente della proposta di legge, sono favorevole a detto parere ed all'approvazione del solo articolo 2 così come è stato formulato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

CRISTOFORI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Sono d'accordo con il relatore Erminero.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

L'articolo 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, è così modificato:

« Chiunque vende, o mette in vendita, merci ovvero offre e esegue servizi o prestazioni, a prezzi superiori a quelli stabiliti a norma del presente decreto, è punito con l'ammenda fino a 600 milioni di lire.

Se il fatto riveste carattere di particolare gravità si applica la pena dell'arresto fino a due anni o l'ammenda fino a 900 milioni di lire.

Se il fatto è di lieve entità si applica l'ammenda fino a lire 600.000 ».

Il relatore onorevole Erminero ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 1.

Pongo in votazione l'articolo 1 di cui il relatore Erminero ha chiesto la soppressione.

(È respinto).

L'articolo 1 s'intende pertanto soppresso.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 15 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896.

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 LUGLIO 1975

L'onorevole Milani ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente: « Nei casi previsti dal primo e terzo comma dell'articolo 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, non si applica l'ultimo comma dell'articolo 15 del medesimo decreto legislativo ».

ERMINERO, *Relatore f.f.* In linea generale non avrei niente in contrario con l'emendamento proposto dall'onorevole Milani; esso riflette un'intesa verbale che era intervenuta tra noi quando non avevamo ancora presente il parere della Commissione giustizia.

Ora, dopo l'accettazione di tale parere e la soppressione dell'articolo 1, se accogliessimo l'emendamento dell'onorevole Milani, faremmo un passo indietro — perché, probabilmente, il mandato di cattura obbligatorio in questa ipotesi di reato verrà abolito — rispetto alle ipotesi giurisprudenziali che si formeranno sulla base del nuovo codice.

MILANI. Comprendo quanto detto dal relatore, però faccio presente che la Commissione giustizia ha espresso un parere sul testo originario della proposta di legge e non sul testo informale concordato, che è diverso. In secondo luogo, mi piace sentire affermare che in tutte le leggi che si approveranno occorre prefigurare un rinnovamento della presente legislazione: mi auguro che quando si torneranno ad esaminare i rapporti fra lo Stato e le regioni si tenga conto di ciò. In terzo luogo, spero che, approvando l'articolo così come è, si venga ad eliminare l'obbligo del mandato di cattura per il panificatore di Canicatti, ma non si costituisca una scappatoia per i petrolieri, per i grandi raffinatori: di ciò l'opinione pubblica sarebbe estremamente colpita. Sostengo, quindi, l'inopportunità, al di là di ogni disquisizione giuridica, di mantenere inalterato questo articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Milani.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 2 testé letto.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Istituzione del personale di dattilografia del Ministero del commercio con l'estero (3758).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione del ruolo del personale di dattilografia del Ministero del commercio con l'estero ».

L'onorevole Fioret ha facoltà di svolgere la relazione.

FIORET, *Relatore.* Questo disegno di legge si propone di dotare il Ministero del commercio con l'estero di personale dattilografico per esplicitare alcune mansioni d'ordine.

La V Commissione bilancio ha fatto pervenire il proprio parere che si può riassumere sinteticamente nel giudizio che è opportuno assumere personale maggiormente qualificato. Mi pare tuttavia che tale parere contrasti con la finalità di fondo di questo disegno di legge. La I Commissione affari costituzionali ha proposto di sostituire l'articolo 3 e l'articolo 4, ed in questo sono pienamente d'accordo perché mi sembra che, secondo la formulazione governativa, si sarebbe potuto creare un marchingegno per l'assunzione del personale che potrebbe diventare un precedente poco raccomandabile.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

SERVADEI. Sono favorevole all'approvazione di questo provvedimento in quanto ho avuto modo di rendermi conto di come sia pesante e grave la situazione creatasi nel Ministero del commercio con l'estero per mancanza di personale dattilografico. Sono anche d'accordo con il parere formulato dalla I Commissione affari costituzionali poiché le particolari agevolazioni che si concedevano al personale assunto per tre mesi potevano rappresentare di fatto e di diritto una situazione iniqua nei confronti dei cittadini che ritengono di potere, legittimamente, partecipare ai concorsi.

Esprimo, pertanto, voto favorevole all'approvazione del provvedimento, con l'auspicio che il Senato possa, oggi stesso, approvarlo in via definitiva.

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 LUGLIO 1975

NICCOLI. A nome del gruppo comunista, annuncio il nostro voto favorevole. Riteniamo infatti che il provvedimento sia utile e necessario in relazione all'esigenza di disbrigo delle pratiche che diventano sempre più numerose, anche in seguito alle disposizioni comunitarie, in materia di *export-import*. Tale provvedimento va nella direzione di superare ritardi di ordine tecnico-burocratico che danneggiano soprattutto la piccola e la media impresa. Riteniamo inoltre che possano essere senz'altro accolte le indicazioni espresse dalla I Commissione affari costituzionali.

L'unico rilievo che può essere fatto, non nel merito del provvedimento ma in una considerazione più ampia, è che i ritardi per il rimborso dei versamenti cauzionali non sono attribuibili soltanto ai difetti ed ai limiti dell'apparato tecnico-burocratico, ma anche ad una carenza politica, che non risiede nel Ministero del commercio con l'estero, ma piuttosto in quello del tesoro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché ai primi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

È istituito il ruolo del personale di dattilografia del Ministero del commercio con l'estero di cui alla tabella A annessa alla presente legge.

Il personale di dattilografia disimpegna esclusivamente mansioni di copia con i servizi ad esse inerenti.

(È approvato).

ART. 2.

L'assunzione è effettuata mediante pubblico concorso per esami al quale possono partecipare i cittadini italiani muniti del diploma di istruzione secondaria di primo grado ed in possesso degli altri requisiti richiesti dall'articolo 2 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

L'esame consiste in una prova scritta di lingua italiana, in una prova pratica di

dattilografia ed in un colloquio sulle materie che saranno indicate nel programma d'esame, diretto ad accertare il possesso di una adeguata cultura generale per l'assolvimento delle funzioni proprie della carriera.

Per lo svolgimento del concorso si applicano le disposizioni vigenti per i corrispondenti ruoli della carriera esecutiva dell'amministrazione dello Stato contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte e modificazioni, e nel relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

Nel primo concorso che sarà bandito dopo l'entrata in vigore della presente legge, la metà dei posti sarà riservata al personale che abbia svolto mansioni di dattilografia presso il Ministero del commercio con l'estero per un periodo non inferiore a tre mesi.

Il relatore, onorevole Fioret, su conforme parere della I Commissione affari costituzionali, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

I termini previsti nelle disposizioni di cui al precedente articolo 2, ultimo comma per l'espletamento del primo concorso che sarà bandito dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono ridotti alla metà.

L'assunzione del personale vincitore del concorso, di cui al precedente comma, avrà luogo anche in pendenza della registrazione del decreto da parte della Corte dei conti.

SENESE, *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Il Governo è favorevole all'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 LUGLIO 1975

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

Il ministro del commercio con l'estero, in attesa dell'espletamento dei concorsi di cui al precedente articolo 2, e comunque per non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato ad assumere personale temporaneo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, per la esclusiva esplicazione di mansioni di dattilografia nel limite massimo del 50 per cento della dotazione organica del ruolo di cui al precedente articolo 1.

Il relatore, onorevole Fioret, su conforme parere della I Commissione affari costituzionali, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

Il ministro del commercio con l'estero, in attesa dell'espletamento del primo concorso, di cui al precedente articolo 3, è autorizzato ad assumere personale temporaneo con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, per un periodo anche continuativo non superiore ad un anno, per la esclu-

siva esplicazione di mansioni di dattilografia nel limite massimo del 50 per cento della dotazione organica del ruolo di cui al precedente articolo 1.

SENESE, *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 5.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1975 in lire 85 milioni, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli nn. 1021 e 2051 dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero del medesimo anno finanziario in ragione, rispettivamente, di lire 70 milioni e di lire 15 milioni.

Il ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura della tabella A:

TABELLA A

QUALIFICA	Posti di organico	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio
Coadiutore dattilografo	120	213	
		183	5
		163	2
		133	4
		120	2

La pongo in votazione.

(È approvata).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno e delle proposte di legge: Credito agevolato al commercio (Testo unificato modificato dalla VI Commissione permanente del Senato) (1288-795-1266-1578-2227-2243-2279-2309-2311-2370-2377-2386-2644-2680-2681-2770-3258-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Credito agevolato al commercio» già approvato, in un testo unificato, dalla XII Commissione permanente della Camera nella seduta del 22 maggio 1975 e modificato dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 9 luglio 1975.

Nella seduta di ieri ci siamo astenuti dal votare in via definitiva i singoli articoli, dopo aver esaminato gli emendamenti presentati, in attesa del parere della Commissione finanze e tesoro. Ora tale parere è stato espresso; ne dò lettura:

«La Commissione, riservandosi sotto il profilo generale di azionare le procedure regolamentari in ordine alla restituzione alla competenza primaria della Commissione stessa dei provvedimenti di natura creditizia, esprime sullo specifico testo unificato dei provvedimenti parere favorevole a maggioranza con le seguenti osservazioni:

ART. 4: si ritiene eccessiva la durata massima di intervento che viene elevata da 7 a 10 anni (e a 15 per il Mezzogiorno e le zone montane);

ART. 7: si considera inopportuno consentire che la garanzia sussidiaria si espliciti sul 100 per cento delle perdite anche se imitatamente ai primi 30 milioni;

ART. 11: è necessario, al primo comma, sostituire il richiamo agli articoli 11 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, con il richiamo al titolo quarto del citato decreto presidenziale ».

Anche la V Commissione, su nostra richiesta, ha espresso un nuovo parere che sostanzialmente trasforma in raccomandazione la condizione della soppressione del terzo comma dell'articolo 4, di cui al precedente parere.

FIORET, *Relatore*. Dalle osservazioni della VI Commissione, quella relativa all'arti-

colo 11 l'abbiamo già accolta con un emendamento approvato ieri. Le altre non ritengo siano tali da doverci far ritornare a discutere i singoli articoli. Confermo inoltre che non mi pare accoglibile la raccomandazione contenuta nel nuovo parere della V Commissione bilancio.

CRISTOFORI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo è d'accordo col relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli articoli. Porrò successivamente in votazione gli articoli modificati dal Senato, quali risultano dagli emendamenti approvati nella seduta di ieri.

ART. 1.

(*Soggetti beneficiari*).

Sono ammessi ad usufruire di finanziamenti per la ristrutturazione dell'apparato distributivo, secondo le finalità ed in attuazione a quanto previsto dagli articoli 11, 12 e 13 della legge 11 giugno 1971, n. 426:

1) le società, le cooperative, i loro consorzi, i gruppi d'acquisto, le società promotrici di centri commerciali, i centri operativi aderenti alle unioni volontarie e ad altre forme di commercio associato, a condizione che siano tutti costituiti esclusivamente tra piccole e medie imprese esercenti il commercio, anche con la partecipazione di capitali degli enti locali territoriali o di altri enti pubblici locali;

2) le cooperative di consumo e i loro consorzi anche con la partecipazione di capitali degli enti locali territoriali e di altri enti pubblici;

3) le piccole e medie imprese esercenti il commercio nonché quelle esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

(*È approvato*).

ART. 2.

(*Programmi di finanziamento*).

I finanziamenti assistiti dal contributo previsto dal successivo articolo 3 sono subordinati alla presentazione, da parte degli aventi diritto, di programmi di investimento che diano concreto affidamento di

contribuire all'aumento della produttività e funzionalità del servizio distributivo e sono concessi per piani che abbiano per oggetto congiuntamente e alternativamente:

a) l'acquisizione, la costruzione, il rinnovo, la trasformazione, l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività commerciale ivi comprese l'acquisizione dell'area, nonché le opere murarie necessarie all'adattamento dei locali stessi;

b) l'acquisto, l'apprestamento, il rinnovo, l'ampliamento delle attrezzature necessarie per l'esercizio dell'attività commerciale.

I finanziamenti sono estesi alle scorte necessarie alla realizzazione dei programmi di investimento non eccedenti il limite:

a) del 20 per cento dell'ammontare degli investimenti, nel caso di realizzazione di programmi che comprendono l'acquisto o la costruzione di locali per l'attività commerciale;

b) del 30 per cento dell'ammontare degli investimenti negli altri casi.

(È approvato).

ART. 3.

(Tassi di interesse. Durata e limite massimo dei finanziamenti).

Ai finanziamenti concessi per la realizzazione dei programmi di investimento, previsti dall'articolo 2 della presente legge, si applica il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni spesa ed onere accessorio, del 65 per cento del tasso di riferimento; per i territori di cui all'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, e alla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni, si applica un tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni spesa ed onere accessorio, del 50 per cento del tasso di riferimento.

Il tasso di riferimento, di cui al precedente comma, viene stabilito con decreto del ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Allo scopo di porre gli istituti in condizione di applicare i tassi di interesse, di cui al primo comma del presente articolo, il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del comitato di cui all'articolo 6 della presente legge è autorizzato a concedere agli istituti di cre-

dito abilitati, un contributo posticipato annuo, commisurato, in quanto costante, in relazione alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento esistente al momento della stipula e la rata di ammortamento, a carico dell'impresa, calcolata al tasso di interesse agevolato di cui al primo comma del presente articolo.

Per il periodo di utilizzo del finanziamento e fino all'inizio dell'ammortamento, il ministro di cui al precedente comma è altresì autorizzato a corrispondere un contributo pari alla differenza tra il tasso di riferimento ed il tasso agevolato.

Il periodo di utilizzo non può essere superiore ad un anno. Il contributo è concesso per le operazioni stipulate entro un anno dalla data di comunicazione dell'ottenuto beneficio da parte del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, decorre dalla data di erogazione del finanziamento e cessa con l'ultima rata di ammortamento del mutuo stesso.

La durata dei finanziamenti non può essere superiore a 10 anni e, per i territori di cui all'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523 e alla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni, a 15 anni.

La durata delle operazioni è ridotta a 7 anni per i finanziamenti destinati al rinnovo e all'ampliamento di attrezzature fisse e mobili, relative ai locali di vendita e di magazzino già esistenti e destinati a opere murarie di rinnovo e di adattamento dei locali in proprietà.

I finanziamenti non possono superare il 70 per cento della spesa complessiva riconosciuta per la realizzazione dei programmi di investimento, comprese le scorte.

I finanziamenti a tasso agevolato non possono superare, per ogni punto di vendita o magazzino facente capo all'impresa, l'importo di lire 500 milioni per i soggetti beneficiari di cui all'articolo 1, paragrafi 1) e 2), e l'importo di lire 150 milioni per i soggetti beneficiari di cui all'articolo 1, paragrafo 3).

Per le piccole e medie imprese esercenti il commercio all'ingrosso l'importo è elevato a lire 250 milioni.

Le agevolazioni concesse dalla presente legge non sono cumulabili con quelle accordate ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

(È approvato).

ART. 4.

(Istituti di credito. Finanziamenti a medio termine a tasso ordinario).

Anche in deroga ai vigenti statuti, sono autorizzati a concedere finanziamenti a medio termine ai soggetti beneficiari indicati dall'articolo 1, nelle proprie zone di competenza, gli istituti e le aziende di credito abilitati ad effettuare finanziamenti a medio termine e autorizzati ad operare con l'Istituto centrale del credito a medio termine.

Salve le garanzie reali sulle operazioni relative al rinnovo, acquisto, costruzione, adattamento di immobili per locali di vendita e magazzini, sulle altre operazioni, in mancanza di garanzie reali, gli istituti di credito potranno costituire a garanzia il privilegio di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni.

Gli enti locali territoriali, o gli altri enti pubblici locali, nei limiti della loro quota di compartecipazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1), possono garantire i mutui mediante i corrispettivi dei servizi o mediante delegazioni di tributi o compartecipazioni, ai sensi delle leggi vigenti.

Per la realizzazione dei programmi che importino investimenti superiori ai limiti massimi dei finanziamenti agevolati previsti dal precedente articolo 3, gli istituti di credito di cui al primo comma sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, ad effettuare finanziamenti a medio termine senza contributo dello Stato, ammessi a riscontro presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale).

La durata massima d'intervento è elevata a dieci anni, e a quindici anni per i territori di cui all'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, e alla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni.

(È approvato).

L'articolo 5 non è stato modificato dal Senato.

ART. 6.

(Fondo per il finanziamento delle agevolazioni e Comitato di gestione).

Nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito un fondo per il finanzia-

mento delle agevolazioni di cui alla presente legge.

La gestione del fondo è affidata ad un comitato istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nominato con decreto del ministro e composto dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o suo delegato, che lo presiede, dal ministro del tesoro, dal ministro del lavoro, dal ministro per le regioni, dal ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dal ministro del turismo, dal ministro del bilancio o loro delegati, da un rappresentante degli istituti di credito designato dall'Associazione bancaria italiana, da un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali a carattere generale dei commercianti, da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali della cooperazione e da due rappresentanti dei comuni designati dall'ANCI.

Alle sedute del comitato partecipa inoltre il rappresentante della regione interessata alle domande da esaminare per la concessione dei contributi.

Le mansioni di segretario del suddetto comitato sono svolte da un direttore generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, designato dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il suddetto comitato:

1) stabilisce i termini entro i quali gli interessati dovranno presentare le domande di finanziamento;

2) riceve tutte le domande presentate dagli interessati per la concessione dei contributi, le quali devono essere inoltrate con parere motivato da parte degli istituti e delle aziende di credito entro 120 giorni dalla presentazione delle stesse;

3) accerta le caratteristiche dei soggetti beneficiari di cui all'articolo 1 della presente legge;

4) verifica la rispondenza dei singoli programmi di investimento alle finalità della presente legge, tenuti presenti in particolare i piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita predisposti dai comuni ed eventuali criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste, indicati dalle regioni interessate;

5) propone la concessione dei contributi in conto interesse che vengono asse-

gnati e liquidati con decreto del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, compiuti gli accertamenti di cui al paragrafo 3);

6) predispone eventuali schemi di convenzione tra gli istituti di credito di cui al precedente articolo 4 e le regioni al fine di stabilire in particolare il tasso di interesse che gli istituti medesimi si obbligano a praticare per i finanziamenti di cui alla presente legge.

Per la corresponsione dei contributi in conto interessi viene stanziata la somma di lire 4 miliardi per l'anno 1975 e di lire 9 miliardi per nove anni a partire dall'anno 1976, con copertura dell'onere relativo all'anno finanziario 1975 mediante riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Della suddetta somma la quota riservata al commercio all'ingrosso non può essere superiore al 10 per cento.

La quota di riserva per i territori di cui all'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, e successive modificazioni e integrazioni, è fissata nella misura del 50 per cento dello stanziamento.

Le somme eventualmente non impegnate alla chiusura dell'esercizio sono riportate negli esercizi finanziari successivi e possono essere utilizzate, previo parere del CIPE, anche in deroga al precedente comma.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.

(È approvato).

ART. 7.

(Fondo centrale di garanzia).

È istituito presso il Medio credito centrale un fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi connessi ai finanziamenti previsti dalla presente legge.

Il fondo centrale di garanzia è amministrato da un comitato nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il ministro del tesoro, composto da nove membri di cui uno designato dal ministro del tesoro, uno dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, due dal Medio credito centrale, due dell'Associazione bancaria italiana in rappresentanza de-

gli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, uno dalle organizzazioni a carattere nazionale dei commercianti, uno dalle organizzazioni nazionali della cooperazione e uno designato dall'ANCI.

Spetta al comitato di cui al precedente comma di deliberare in ordine ai criteri e alle modalità che dovranno disciplinare gli interventi del fondo centrale di garanzia e ai limiti di intervento del fondo stesso.

Al fondo centrale di garanzia possono accedere i soggetti beneficiari di cui all'articolo 1 che non siano in grado di offrire garanzie reali o garanzie con privilegio speciale a copertura dei finanziamenti concessi.

La garanzia è accordata su domanda degli aventi diritto, presentata contestualmente alla richiesta di finanziamento, previo accertamento della serietà e capacità imprenditoriale degli operatori commerciali e della rispondenza dei programmi proposti alle direttive di adeguamento della rete distributiva, approvate dai comuni, a norma del Capo II della legge 11 giugno 1971, n. 426.

La garanzia è di natura sussidiaria e si esplica nella misura del 100 per cento sino a lire 30 milioni della perdita subita dall'istituto finanziatore e fino all'80 per cento per la eccedenza, a fronte del capitale, interessi di mora in misura non superiore al tasso di riferimento relativo al tasso di interesse del finanziamento, accessori e spese, dopo aver sperimentate tutte le procedure giudiziarie ed extragiudiziarie ritenute utili nei confronti del beneficiario ed eventuali altri garanti.

(È approvato).

ART. 8.

(Dotazioni del Fondo centrale di garanzia).

Le dotazioni del fondo centrale di garanzia sono costituite:

a) dalle somme che gli istituti ed aziende di credito dovranno versare quale corrispettivo della trattenuta dello 0,50 per cento che gli istituti ed aziende di credito medesimi sono tenuti ad erogare, una volta tanto all'atto dell'erogazione, sull'importo originario dei finanziamenti concessi;

b) dalle somme rimaste eventualmente disponibili dal fondo centrale di garanzia

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 LUGLIO 1975

istituito presso il Mediocredito centrale di cui alle leggi 23 dicembre 1966, n. 1142; 18 marzo 1968, n. 241; 12 febbraio 1969, n. 7; 12 dicembre 1970, n. 979, e 26 maggio 1971, n. 288;

c) da un contributo dello Stato di 1 miliardo di lire che sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per ogni esercizio finanziario relativo alla durata della presente legge, con copertura dell'onere relativo all'anno finanziario 1975 mediante riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo;

d) dagli interessi maturati sulle disponibilità del fondo;

e) da contributi degli istituti ed aziende di credito che saranno determinati dal comitato di cui all'articolo 6 sull'ammontare complessivo delle operazioni in essere alla fine dell'anno precedente.

f) dagli eventuali contributi di enti pubblici e privati od associazioni interessati allo sviluppo e all'ammodernamento dell'apparato distributivo.

Le regioni a statuto speciale ed ordinario e le province autonome di Trento e Bolzano hanno facoltà di istituire propri fondi di garanzia.

(È approvato).

ART. 9.

(Inalienabilità e incedibilità).

Le opere realizzate ed i beni acquisiti, ad eccezione delle scorte, con le agevolazioni previste dalla presente legge non possono essere alienati o ceduti prima che sia trascorso il periodo di ammortamento dei finanziamenti: salvo che il subentrante abbia titolo alla concessione dei mutui secondo i criteri e con le procedure stabilite dal precedente articolo 6.

(È approvato).

ART. 10.

(Estinzione anticipata del mutuo, scioglimento o cessazione dell'impresa).

In caso di anticipata estinzione del mutuo concesso, di scioglimento o di cessazione dell'impresa mutuataria, l'erogazione del contributo viene interrotta con effetto immediato e l'eventuale residuo debito dovrà esser versato, in unica soluzione, al

momento dello scioglimento o della cessazione dell'attività commerciale.

In caso di fallimento dell'impresa, l'erogazione del contributo viene interrotta all'atto della dichiarazione giudiziale di insolvenza.

(È approvato).

ART. 11.

(Agevolazioni tributarie).

Agli atti, ai contratti e alle formalità relative alla concessione e alla gestione dei finanziamenti a tasso agevolato di cui alla presente legge, si applicano le disposizioni di cui al Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Analoghe agevolazioni tributarie sono applicabili per le operazioni relative al fondo centrale di garanzia.

Gli onorari e i diritti spettanti ai notai, ai consigli notarili e agli archivi notarili per i contratti, gli atti e le formalità inerenti ai finanziamenti concessi dagli istituti facoltizzati ad operare a termini della presente legge, nonché i diritti spettanti alle cancellerie per la trascrizione dei privilegi, sono ridotti alla metà.

Le modificazioni agli atti costitutivi degli istituti stessi sono registrate a tassa fissa e gli onorari e i diritti notarili sono ridotti alla metà.

(È approvato).

L'articolo 12 non è stato modificato dal Senato.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato al coordinamento formale del provvedimento.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge Laforgia ed altri: Proroga della durata in carica delle commissioni per l'artigianato (3885).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Laforgia, Cocco Ma-

ria, Aliverti, Pavone, Matteini e Caroli: « Proroga della durata in carica delle commissioni per l'artigianato ».

L'onorevole Laforgia ha facoltà di svolgere la relazione.

LAFORGIA, *Relatore*. Lo scopo di questa proposta di legge, che reca la mia firma e quella di altri deputati, è quello di prorogare di un anno la durata in carica delle commissioni per l'artigianato. Ciò è reso necessario, in quanto, in numerose province non si è potuto procedere alla revisione delle liste elettorali a causa delle recenti elezioni amministrative che hanno impegnato quasi tutti i comuni. Nell'articolo unico di questa proposta di legge si chiede dunque che il periodo di durata in carica delle attuali commissioni provinciali per l'artigianato venga ulteriormente prorogato fino al 6 giugno 1976. Però i rappresentanti di categoria mi hanno fatto presente l'opportunità di non indicare esattamente una data, pur restando fermo come tempo massimo l'anno 1976, al fine di evitare che essa possa essere nuovamente disattesa, spetterà al ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con le regioni, stabilire, al momento opportuno, una data precisa. È per tale ragione che raccomando l'approvazione di questa proposta di legge con un emendamento inteso ad accogliere tale richiesta.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

BRINI. Concordo sull'opportunità della proroga e con l'ulteriore riflessione proposta dal relatore, onorevole Laforgia, volta a non indicare una scadenza precisa per il rinnovo delle commissioni per l'artigianato; sono quindi favorevole a che l'articolo unico sia approvato con l'emendamento proposto. Tuttavia, non vorrei che il non indicare una scadenza precisa sposti eccessivamente i termini. Teniamo conto, inoltre, che il Senato non potrà approvare il provvedimento immediatamente e che ancora altro tempo dovrà trascorrere. Vorrei sottolineare, altresì, la richiesta unanime della Confederazione sindacale dell'artigianato a che vengano al più presto aggiornate le disposizioni contenute nella ormai superata legge n. 860.

Concludendo, richiamo l'attenzione della Commissione sul fatto, a mio giudizio preoccupante, che il Senato, su iniziativa del re-

latore con il sostegno del Governo, ha modificato il disegno di legge per il rifinanziamento dell'Artigiancassa da noi approvato; ciò significa in sostanza che il provvedimento non potrà essere operante prima della fine del 1975, dal momento che dovremo rimettere mano al disegno di legge, restituitoci dal Senato con la soppressione degli articoli 3 e 7. Questo naturalmente comporterà delle difficoltà aggiuntive per la categoria, in considerazione della situazione economica certamente non facile.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

LAFORGIA, *Relatore*. Condivido l'esigenza che in un periodo di tempo ragionevole si pervenga all'approvazione della legge-quadro per l'artigianato, affinché, in base a queste nuove norme, si possano fare le elezioni degli organi elettivi, anche per ridare nuovi contenuti a questi organi di autogoverno che, altrimenti, sarebbero cosa inerte ed inefficace. Perché questo avvenga è necessario che la presidenza della Commissione prenda le iniziative necessarie affinché il Comitato ristretto lavori celermente e si pervenga quanto prima ad un testo unificato delle varie proposte di legge.

Sono rimasto sorpreso per la decisione del Senato sull'Artigiancassa di non approvare l'articolo aggiuntivo concernente la riserva per il Mezzogiorno e l'altro articolo concernente la determinazione di periodi di tempo precisi per l'esame delle pratiche. Questi due articoli costituivano due punti qualificanti del testo da noi approvato. Vuol dire che quando questo tornerà all'esame della Camera chiederemo al Governo se vi sia stata una modifica in tal senso delle scelte politiche generali.

CRISTOFORI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sono d'accordo sulla proposta di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura.

ARTICOLO UNICO.

Il periodo di durata in carica delle attuali commissioni provinciali per l'artigianato, nonché delle commissioni regionali per l'artigianato e del comitato centrale per l'artigianato costituiti a norma della

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 LUGLIO 1975

legge 25 luglio 1956, n. 860, già prorogato dalle leggi 15 giugno 1973, n. 364 e 17 agosto 1974, n. 484, è ulteriormente prorogato fino al 6 giugno 1976.

Il relatore, onorevole Laforgia ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: al 6 giugno 1976, *con le altre:* a data da stabilirsi dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con le regioni e sentito il comitato centrale dell'artigianato, comunque entro il 1976 ».

CRISTOFORI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo è favorevole all'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. *(È approvato)*.

L'articolo unico risulta pertanto così formulato:

ARTICOLO UNICO.

Il periodo di durata in carica delle attuali commissioni provinciali per l'artigianato, nonché delle commissioni regionali per l'artigianato e del comitato centrale per l'artigianato costituiti a norma della legge 25 luglio 1956, n. 860, già prorogato dalle leggi 15 giugno 1973, n. 364 e 17 agosto 1974, n. 484, è ulteriormente prorogato fino a data da stabilirsi dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con le regioni e sentito il comitato centrale dell'artigianato, comunque entro il 1976.

Trattandosi di articolo unico, la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto in fine di seduta.

LAFORGIA, *Relatore*. Vorrei pregare il Governo, nell'ambito dei suoi poteri, di portare tempestivamente a conoscenza delle regioni l'approvazione di questa proposta di legge da parte di un ramo del Parlamento e di raccomandare alle regioni stesse, che esercitano per delega le funzioni in questa materia, di rinviare e sospendere ogni ulteriore procedura elettorale.

SERVADEI. Concordo con la richiesta formulata dal relatore e mi impegno in tal senso. Auspico che i lavori del Comitato ristretto sulla riforma della legge n. 860 si

risolvano in tempi brevi, perché la situazione è davvero insostenibile da ogni punto di vista.

MILANI. Vorrei che si facesse conoscere immediatamente al Senato l'approvazione di questa proposta di legge anche nella prospettiva di una riunione di quella Commissione finanze e tesoro per la sua approvazione definitiva.

CRISTOFORI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Ho informalmente fatto un passo presso il vicepresidente della Commissione finanze e tesoro del Senato, perché si attendesse il provvedimento in questione per approvarlo. Mi è stato risposto che ciò potrà avvenire molto difficilmente. Ovviamente non sarà del Governo la responsabilità, se la Commissione non si convocherà.

PRESIDENTE. Posso assicurare che, per quanto riguarda la presidenza della Commissione, un passo analogo sarà fatto.

Prima di chiudere la seduta, vorrei formulare un saluto affettuoso e un augurio di buone vacanze.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e delle proposte di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica » *(Modificato dalla X Commissione permanente del Senato)* (3634-B).

Presenti	25
Votanti	16
Astenuti	9
Maggioranza	9
Voti favorevoli	15
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Aiardi, Alesi, Aliverti, Bernardi, Biagioni, Calabrò, Costamagna, Cuminetti, Ermirone, Fioret, Girardin, Laforgia, Mammi, Matteini, Servadei e Zanini.

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 LUGLIO 1975

Si sono astenuti:

Allera, Assante, Brini, Catanzariti, D'Angelo, Mancuso, Maschiella, Milani e Niccoli.

Proposta di legge ALIVERTI ed altri:
« Modifiche all'articolo 14 e all'articolo 15 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, recante disposizioni per la disciplina dei prezzi » (3244).

Presenti	26
Votanti	17
Astenuti	9
Maggioranza	9
Voti favorevoli	16
Voti contrari	1

*(La Commissione approva).**Hanno preso parte alla votazione:*

Aiardi, Alesi, Aliverti, Bernardi, Biagioni, Calabrò, Costamagna, Cuminetti, Erminero, Fioret, Girardin, Laforgia, Mammi, Matteini, Servadei, Tocco e Zanini.

Si sono astenuti:

Allera, Assante, Brini, Catanzariti, D'Angelo, Mancuso, Maschiella, Milani e Niccoli.

Disegno di legge: « Istituzione del ruolo del personale di dattilografia del Ministero del commercio con l'estero » (3758).

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	25
Voti contrari	1

*(La Commissione approva).**Hanno preso parte alla votazione:*

Aiardi, Alesi, Aliverti, Allera, Assante, Bernardi, Biagioni, Brini, Calabrò, Catanzariti, Costamagna, Cuminetti, D'Angelo, Erminero, Fioret, Girardin, Laforgia, Mammi, Mancuso, Maschiella, Matteini, Milani, Niccoli, Servadei, Tocco e Zanini.

Disegno e proposte di legge: « Credito agevolato al commercio (*Testo unifica-*

to modificato dalla VI Commissione permanente del Senato) (1288-795-1266-1578-2227-2243-2279-2309-2311-2370-2377-2386-2644-2680-2681-2770-3258-B):

Presenti	26
Votanti	17
Astenuti	9
Maggioranza	9
Voti favorevoli	16
Voti contrari	1

*(La Commissione approva).**Hanno preso parte alla votazione:*

Aiardi, Alesi, Aliverti, Bernardi, Biagioni, Calabrò, Costamagna, Cuminetti, Erminero, Fioret, Girardin, Laforgia, Mammi, Matteini, Servadei, Tocco e Zanini.

Si sono astenuti:

Allera, Assante, Brini, Catanzariti, D'Angelo, Mancuso, Maschiella, Milani e Niccoli.

Proposta di legge LAFORGIA ed altri:
« Proroga della durata in carica delle commissioni per l'artigianato » (3885):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	25
Voti contrari	1

*(La Commissione approva).**Hanno preso parte alla votazione:*

Aiardi, Alesi, Aliverti, Allera, Assante, Bernardi, Biagioni, Brini, Calabrò, Catanzariti, Costamagna, Cuminetti, D'Angelo, Erminero, Fioret, Girardin, Laforgia, Mammi, Mancuso, Maschiella, Matteini, Milani, Niccoli, Servadei e Zanini.

La seduta termina alle 12,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO